



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 183
DEL 25.11.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA DELL'ALIQUTA E DELLA FASCIA DI ESENZIONE.

L'anno duemilaventiquattro addì 25 del mese di NOVEMBRE alle ore 20, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
FERRARI SERGIO	Sindaco	X	
MAZZA ALESSANDRO	Vicesindaco	X	
PREZIOSA GIUSEPPE	Assessore	X	
		3	0

Partecipa il Segretario Comunale Scaglia Dott. Stefano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor Ferrari Sergio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA DELL'ALIQUOTA E DELLA FASCIA DI ESENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- i Comuni possono stabilire aliquote diversificate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; in tal caso per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, le aliquote devono essere fissate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- con il medesimo provvedimento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'Imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche;

PRESO ATTO che con DCC n. 36 del 21.12.2022 è stata introdotta l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvando al contempo il relativo Regolamento;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione comunale, confermare anche per l'anno 2025:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,55%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a euro 8.000,00;

RITENUTO di stabilire presuntivamente in euro 135 mila il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla scorta dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dal dato risultante dal simulatore presente sul Portale del Federalismo Fiscale;

VISTI:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs 446/1997, che stabilisce che le Province e i Comuni possano disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'art. 151 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTI:

- il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico-Tributaria-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

- il rilascio del parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria;

CON voti favorevoli unanimi, espressi dai presenti,

DELIBERA

DI CONFERMARE, anche per l'anno 2025, un'aliquota unica in misura pari allo 0,55% e una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a euro 8.000,00, stimandone il gettito in 135 mila €.

DI DARE ATTO che la presente concorre alla formazione del redigendo Bilancio di Previsione e che la stessa andrà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

DI DICHIARARE con successiva quanto separata votazione, resa con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASALINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 183 del 25.11.2024 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Etienne Balossini -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole contabili.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Etienne Balossini -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ferrari Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaglia Dott. Stefano

=====

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico, io sottoscritto Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno
_____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

li, _____

IL MESSO
F.to D'Ottavio Annarita

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Scaglia Dott. Stefano

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs.
267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaglia Dott. Stefano